

Allegato "A" al n.79624/18301 di repertorio
Statuto della Fondazione
IL CIRCOLO DELLA BONTA'
=====ooo0ooo=====

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita per iniziativa dell'azienda ospedaliera "OSPEDALE DI CIRCOLO e FONDAZIONE MACCHI" e del "Comitato Promotore di una Fondazione per l'Azienda Ospedaliera di Varese", la Fondazione di diritto privato, sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, denominata:

"IL CIRCOLO DELLA BONTA' - ONLUS"

La fondazione dovrà far uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS" .

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Varese (VA), viale Borri n.57, presso la "Villa Tamagno".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indirizzo della sede potrà essere trasferito senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni a giudizio dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nei settori indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al settore dell'assistenza sociale e sanitaria.

In particolare la fondazione di concerto con gli Organi di governo delle strutture sanitarie e con le formazioni del volontariato assistenziale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opererà, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, al fine di rinsaldare e sviluppare i legami di attenzione che uniscono le comunità residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi", o suo avente causa, e relativi presidi territoriali con l'istituzione Ospedaliera, per:

- promuovere la centralità del paziente nell'ambito ospedaliero, in particolare attivando servizi che, parallelamente alle attività di mera competenza ospedaliera, migliorino l'accessibilità e la permanenza del cittadino in ospedale, come l'istituzione di una biblioteca dedicata ai degenti, l'acquisto di televisori e altre apparecchiature da installare nelle camere di degenza per migliorare il comfort alberghiero senza gravare sulle finanze pubbliche, l'attivazione, grazie alla collaborazione di volontari della fondazione, di altri servizi di accoglienza e accompagnamento di

chiunque si rivolga alle strutture ospedaliere per visite ed esami;

- promuovere iniziative che contribuiscano allo sviluppo e all'incremento dell'attenzione ai temi dell'accoglienza e assistenza ospedaliera al fine di conseguire una costante e progressiva umanizzazione dei trattamenti terapeutici. A tal fine la Fondazione ha già deliberato di sostenere economicamente, o direttamente o in applicazione del comma 2 bis dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, l'attivazione di percorsi ospedalieri protetti per pazienti con disabilità psichiche e comportamentali;

- migliorare la qualità della degenza, promuovendo una diffusione culturale in un luogo di forte aggregazione;

- utilizzare l'indispensabile strumento del volontariato, in buona parte dipendenti dell'Azienda Ospedaliera in pensione e rimasti affezionati all'ospedale in cui hanno prestato servizi per tanti anni, per svolgere le proprie attività di umanizzazione al servizio ospedaliero in tutte le sedi di pertinenza dell'azienda ospedaliera;

- promuovere in via connessa iniziative che procurino sostegno ai volontari della Fondazione e occasioni formative e di perfezionamento per perseguire e mantenere un elevato livello qualitativo nel trattamento di specifiche patologie, integrando le risorse dell'ospedale;

- promuovere occasionalmente la raccolta fondi, con organizzazione di eventi rivolti alla collettività, attività strumentale al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Accanto alle iniziative che costituiscono l'attività istituzionale della Fondazione, così come articolata nei punti precedenti, la Fondazione si propone anche, in maniera occasionale e in connessione con le iniziative menzionate, di:

- promuovere iniziative, quali convegni, convention, occasioni di approfondimento sui temi della sanità e sul ruolo degli ospedali nel loro territorio piuttosto che sulla storia dell'ospedale di Varese, che contribuiscano allo sviluppo e all'accrescimento del livello scientifico, organizzativo e di interazione con il territorio dell'Azienda Ospedaliera e dei suoi presidi, o loro aventi causa;

- promuovere iniziative che, avvalendosi di risorse messe a disposizione dagli istituti presenti sul territorio, contribuiscano allo sviluppo della cultura dell'assistenza ospedaliera in ogni sua forma.

Escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione potrà, inoltre, svolgere in via marginale a carattere di non prevalenza, ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

2. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione

di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

3. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

4. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private;

5. promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nel rispetto della normativa vigente;

6. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare;

7. svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

Articolo 4 - Durata

La durata della "Fondazione" è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, dai contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione è quindi costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito da:

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;

- beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;

- elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa del fondo di dotazione;

- contributi dello Stato, della Regione o di altri enti nazionali, anche territoriali, o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
- rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione;
- cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art.7, vincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La "Fondazione" deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della "Fondazione";
- donazioni o lasciti testamentari;
- apporti dello Stato, della Regione o di altri enti nazionali, anche territoriali, o di privati;
- contributi dei fondatori e degli aderenti;
- entrate scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della "Fondazione" e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Articoli 8 - Contabilità, esercizio finanziario e bilancio

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno approva il bilancio consuntivo.

Articolo 9 - Divieto di distribuzione di utili

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 - Membri della fondazione

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Benemeriti.

Qualora membro della Fondazione sia un ente o una persona giuridica esercita i diritti e gli obblighi che gli spettano ai sensi del presente statuto in persona del proprio legale rappresentante.

Articolo 11 - Fondatori

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nell'atto costitutivo della "Fondazione", nonché tutti coloro che hanno fatto parte del Comitato Promotore, così come verranno indicati nell'elenco trascritto nel libro verbali assemblee dei Fondatori.

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali della "Fondazione", nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione, che condividano lo scopo della Fondazione e vengano cooptati, con il voto favorevole di almeno i due terzi dell'assemblea dei Fondatori, alle condizioni che seguono:

- a) venga presentato da uno dei Fondatori;
- b) concorra al patrimonio della Fondazione con un apporto non inferiore all'importo minimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei Fondatori può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente nell'ambito della cultura, della politica, dell'economica, della scienza e del sociale.

Articolo 12 - Benemeriti

Sono Benemeriti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche senza personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimento di attività o di beni, materiali o immateriali, o mediante contributi in denaro non inferiori al triplo dell'importo di cui al precedente articolo 11.

La qualifica di Benemeriti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

I Benemeriti non fanno parte e non hanno alcun diritto di partecipazione né di voto nelle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 13 - Esclusione

L'Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei Fondatori per comportamenti giudicati incompatibili, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e con gli scopi della stessa. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo.

Articolo 14 - Recesso

Coloro che sono esclusi o che recedono dagli organi della fondazione, o cessano di farne parte per qualsiasi causa, non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della "Fondazione".

Articolo 15 - Organi della Fondazione

Sono organi della "Fondazione":

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito fatta eccezione per il Segretario ove venga scelto all'esterno del Consiglio di Amministrazione. Ai detentori di cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Articolo 16 - Assemblea dei Fondatori

I Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. Il numero dei Fondatori non dovrà essere inferiore ai 2/3 (due terzi) dei partecipanti all'atto costitutivo; qualora a seguito di esclusione, recesso, dimissione o decesso, di uno o più membri il numero dei fondatori dovesse ridursi, gli altri membri dovranno provvedere ad individuare e nominare nuovi membri a cui conferire la qualifica di fondatore, cosicché risulti rispettato il numero minimo sopra previsto.

L'Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- deliberare in ordine alla perdita della qualifica di Fondatore;
- nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione e revocarli;
- nominare, determinandone il numero, i membri del Comitato dei garanti;
- valutare, ai fini consultivi, i risultati dell'attività della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

E' altresì convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei fondatori con l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun fondatore almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i fondatori. All'adunanza possono assistere i Revisori ed il Segretario.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro.

A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe. L'adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea dei Fondatori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario nominato con il consenso unanime dei presenti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione: composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) consiglieri così nominati:

- un membro di diritto nella persona del Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda ospedaliera o suo avente causa;
- due membri nominati dal Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda ospedaliera o suo avente causa;
- un membro nominato dalla Camera di Commercio di Varese;
- un membro nominato dall'Università dell'Insubria di Varese;
- quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Fondazione invita, a mezzo raccomandata A.R., la Camera di Commercio e l'Università a designare il componente del Consiglio di Amministrazione di rispettiva spettanza. Trascorsi quarantacinque giorni senza che siano pervenute le designazioni, alla nomina provvede direttamente l'Assemblea dei Fondatori.

Qualora l'Assemblea dei Fondatori o i soggetti con diritto di nomina non vi provvedano, la nomina avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri così nominati rimarranno in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri ed il Presidente restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio di Amministrazione provvede entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione.

Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla conclusione del termine triennale di mandato del consiglio stesso.

In ogni caso, il Consigliere sostituito è surrogato di un soggetto

indicato da chi aveva espresso originariamente l'indicazione. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, scadrà l'intero Consiglio e dovrà, pertanto, procedersi alla sua nuova nomina.

Articolo 18 - Requisiti e modalità di nomina

Possono essere nominati Consiglieri coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto:

- nominare al suo interno il Presidente della Fondazione;
- nominare, se nel caso, il Presidente Onorario;
- delineare gli indirizzi della Fondazione;
- deliberare in merito al conferimento della qualifica di benemerito e fondatore;
- qualora deliberato, nominare il segretario della Fondazione, determinandone l'eventuale compenso, e revocarlo, ai sensi del successivo articolo 23;
- predisporre e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare in merito alle modifiche statutarie ed allo scioglimento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la costituzione di comitati tecnico consultivi composti da persone di riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, anche estranei ad essa, nominandone e revocandone i componenti, nonché stabilendone le mansioni e la durata che, in ogni caso, non potrà essere superiore al mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche funzioni al Presidente, ad uno o più dei consiglieri ed ai comitati tecnico consultivi all'uopo costituiti, nonché al Segretario nei limiti individuati con proprie deliberazioni assunte e depositate a norma di legge, nonché nominare procuratori.

Articolo 20 - Convocazione e quorum delle riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione

tutti i componenti in carica. All'adunanza possono assistere i Revisori ed il Presidente Onorario.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, all'uopo nominato.

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione e presiede l'Assemblea dei Fondatori.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni.

Al Presidente spetta altresì agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il potere di rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato disgiuntamente rispetto a quello che compete al Vice Presidente.

In caso di assenza e/o impedimento anche temporaneo del Presidente i poteri dello stesso vengono esercitati dal Vice Presidente.

Articolo 22 - Vice Presidente

La carica di Vice Presidente, spetta di diritto al Direttore Generale pro-tempore dell'azienda ospedaliera, o suo avente causa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, di fronte ai terzi, la sua firma basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Il Vice Presidente o un suo delegato presiede di diritto i comitati tecnico consultivi qualora istituiti.

Articolo 23 - Segretario

Il Segretario può essere nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce natura e durata dell'incarico, nonché un eventuale compenso con le limitazioni di cui al successivo articolo.

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della "Fondazione", di cui dirige e coordina l'attività.

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

- cura la gestione amministrativa e provvede all'organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni degli Organi Collegiali e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 24 - Personale

Il Consiglio di Amministrazione doterà la fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 25 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Fondazione ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Articolo 26 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da massimo sette membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, sulla base delle qualità e, prioritariamente tra i donatori, scelti tra persone di spicco del territorio, riconosciute per moralità, onestà, cultura, che con la loro persona si impegnano a promuovere l'immagine e a favorire la ricerca di fondi della Fondazione.

Il Comitato dei Garanti è l'organismo che garantisce la trasparenza nella gestione dei fondi e rappresenta l'etica delle scelte sulla destinazione delle donazioni.

Il Comitato dei Garanti si riunisce almeno due volte all'anno; alle riunioni partecipano il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione e/o un loro delegato.

Compito del Comitato dei Garanti è di controllare il rispetto della destinazione dei fondi, in base alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e delle volontà dei donatori.

Il Comitato dei Garanti ha una durata quinquennale. Vengono eventualmente sostituiti i membri che non potessero più garantire lo svolgimento del ruolo. I membri del comitato dei Garanti operano a titolo gratuito.

Articolo 27 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati uno dalla Regione Lombardia, uno dall'Assemblea dei Fondatori ed uno dal Comitato dei Garanti; qualora la Regione Lombardia non provveda alla nomina di un revisore, vi provvederà direttamente l'Assemblea dei Fondatori.

Presidente del Collegio dei Revisori è il membro nominato dall'Assemblea dei Fondatori. I revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo apposita relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto delle attività della Fondazione. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori. Nell'esercizio delle proprie facoltà può ispezionare libri, documenti e registri della Fondazione.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'attività del collegio sindacale nella società per azioni.

Articolo 28 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire le proprie finalità o si verificassero le condizioni previste dal codice civile il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, procederà allo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori, preferibilmente alla Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi", o suo avente causa, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Clausola di rinvio

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalla normativa

vigente in materia.

Firmato:

Walter Bergamaschi

Carlo Giani - notaio